



Decreto legge "Rilancio" prime indiscrezioni in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto "Rilancio" finalizzato al rilancio delle attività e dell'economia in generale. Il decreto-legge contiene moltissime norme, che impattano in vari settori, con la previsione, tra le altre, di ulteriori slittamenti di termini di versamento e anche di termini collegati all'attività dell'Amministrazione finanziaria.

In questo primo scritto, si fa una disanima generale, tendendo in considerazione i slittamenti di scadenze e adempimenti, esso è basato sull'ultima bozza disponibile che, però, non dovrebbe essere difforme dal testo approvato ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 23 – Versamenti Irap

Viene stabilito che per i soggetti, con ricavi o compensi, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non superiori a 250.000 euro, diversi dalle imprese di assicurazione, dalle amministrazioni pubbliche e dagli intermediari finanziari e società di partecipazione, **non è dovuto**:

- il saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta.
- il primo acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019

Art. 131 – Proroga ulteriore di alcuni versamenti

L'**articolo 18 del DI 23/2020** prevedeva per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, e con ricavi o compensi non superiori a euro 50.000.000 e per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 50.000.000, sempre nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9.4.2020,

- la **sospensione dei versamenti di**:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano come sostituti d'imposta (tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa);

- IVA,
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

- per il mese di:

- aprile 2020, se è dimostrato, rispettivamente, che si è subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% o del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente,
- maggio 2020, se è dimostrato, rispettivamente, che si è subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% o del 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente,

- con loro effettuazione, senza sanzioni e interessi, entro:

- il 30.6.2020 in un'unica soluzione,
- in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

In base a quanto disposto dal DL Rilancio questi versamenti sono da effettuarsi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o
- in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima il 16.9.2020.

I nuovi termini di pagamento valgono:

- anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno iniziato l'attività dopo il 31.3.2020;
- anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, che hanno subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, per i versamenti di aprile e maggio 2020 dell'IVA.

I soggetti che hanno sospeso i versamenti delle ritenute d'acconto subite nel periodo dal 17.3.2020 al 31.5.2020, di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973, in base a quanto disposto dal DL 23/2020, effettuano il versamento, anziché entro il 31.7.2020 o a rate in massimo di 5 mensili di pari importo a partire da luglio 2020:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o

- in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima il 16.9.2020.

I **versamenti sospesi in base a quanto previsto dall'[articolo 61 del DL 18/2020](#)**, per tutta una serie di soggetti (elencati dalla medesima norma), scadenti dal 2.3.2020 fino al 30.4.2020, e relativi a:

- ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973);
- adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- Iva in scadenza nel mese di marzo 2020

- **sono effettuati**, anziché entro il 31.5.2020 o in 5 rate dal mese di maggio 2020, senza interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o
- in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima il 16.9.2020.

Per le **federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti di cui sopra riguarda quelli scadenti fino al 30.6.2020 (anziché, come previsto precedentemente, quelli fino al 31.5.2020). I versamenti così sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o
- in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima il 16.09.2020.

Per gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 2.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, 17.3.2020, per i quali l'[articolo 62 del DL 18/2020](#) ha sospeso i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020 con riferimento a:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e per le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che operano come sostituti;
- Iva (ricordando che l'Iva è sospesa, indipendentemente dai ricavi o compensi, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza);
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che i **versamenti sospesi sono effettuati**, anziché in un'unica

soluzione entro il 31.5.2020 o a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio senza interessi e sanzioni,

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o
- in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima il 16.9.2020.

Art. 131-bis – Ulteriori sospensioni

Fino al 31.5.2020 sono sospesi gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali.

La sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 62 del DL 18/2020 riguarda anche gli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

Sono anche sospesi gli adempimenti di:

- a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
- b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA e imposte dirette ai sensi della legge 398/1991;
- c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;
- d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- e) Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
- f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

nonché di:

- a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
- b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

- c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;
- d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;
- e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- h) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- l) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
- m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

Art. 137 – Rimessione in termini per l'accisa

Non sono sanzionati i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per il pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16.4.2020. I predetti pagamenti saranno considerati regolari se effettuati entro la data del 16.5.2020.

Art. 138 – Pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

Viene disposto che per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici possano effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, tali pagamenti nella misura dell'80% delle somme dovute, mentre la restante parte sarà versata cumulativamente entro il

termine del 16.11.2020, assieme all'accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.

Art. 155 – Remissione in termini

Viene previsto che con riferimento ai versamenti, anche rateali, scadenti tra l'8.3.2020 e il giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto derivanti da:

- controlli automatici (art. 36-bis DPR 600/1973),
- controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973),

essi si considerano tempestivi se effettuati entro il 16.9.2020. I versamenti possono essere effettuati anche in 5 rate a partire dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese. I medesimi versamenti scadenti nel periodo tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31.5.2020 possono essere effettuati entro il 16.9.2020, senza ulteriori sanzioni e interessi. I versamenti possono essere effettuati anche in 5 rate a partire dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese.

Art. 156 – Sospensione della compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo

Per il 2020 viene sospesa la norma di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973 che prevede che in sede di erogazione dei rimborsi, vengano dapprima compensati i debiti del contribuente iscritti a ruolo.

Art. 160 – Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di accertamenti con adesione

Sono prorogati al 16.09.2020 i termini di versamento che scadono tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020, dovuti a seguito di:

- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di atti di locazione e atti diversi;
- atti di recupero di motivato per riscossione di crediti indebitamente utilizzati.

Viene prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado dinnanzi alle Commissioni Tributarie relativamente agli atti sopra indicati e gli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 218/1997, i cui termini di versamento scadono tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme rateali scadenti nel medesimo periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o
- in 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 16.9.2020 e le altre il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Art. 164 – Sospensione delle verifiche di cui all'art. 48-bis DPR 602/1973

Per il periodo dal 8.3.2020 al 31.5.2020 e, per i soggetti che si trovano nella "zona rossa", per il periodo dal 21.2.2020 al 31.5.2020, è sospesa la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 che prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a euro 5.000 devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo di euro 5.000. In caso affermativo, tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, per l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Le verifiche eventualmente già effettuate ma per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di effetto e i soggetti indicati provvedono al pagamento a favore del beneficiario.

Art. 165 -Proroga dell'attività dell'agente della riscossione

Modificando l'[articolo 68 del DL 18/2020](#) , viene previsto che la sospensione dei termini di versamento che scadono dall'8.3.2020 al 31.5.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, non che dagli avvisi di accertamento anche relativi all'INPS, sono ulteriormente sospesi fino al 31.8.2020.

Facendo presente che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo, viene anche previsto che con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, gli effetti del mancato pagamento di cui all'art. 19, comma 3, lett. a), b) e c), del DPR 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Con riferimento alla rottamazione ter, i cui termini di pagamento scadenti tra il 28.2.2020 e il 31.3.2020 erano stati prorogati, dall'[articolo 68 del DL 18/2020](#) , al 31.5.2020, viene stabilito che per tutte le rate scadenti nell'anno in corso il versamento può essere effettuato entro il 10.12.2020.

Per i debiti in riferimento ai quali al 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata, viene data la possibilità di accordare nuove dilazioni.

Art. 168 – Proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento

Viene disposto che per gli atti:

- di accertamento,
- di contestazione,
- di irrogazione delle sanzioni,
- di recupero dei crediti di imposta,
- di liquidazione e di rettifica e liquidazione,

per i quali i termini decadenza scadono tra il 09.03.2020 e il 15.04.2020,

- sono emessi entro il 31.12.2020 e
- sono notificati tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021,

salvo casi di indifferibilità e urgenza o per il perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento.

Dal 09.03.2020 non si procede altresì a tutta una serie di altri invii:

- delle comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972,

- degli inviti di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010,

- degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica

- degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche del TU 39/1953, per determinate regioni,

- degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di cellulari, elaborati o sottoscritti sempre entro il 31.12.2020, e che vanno notificati o messi a disposizione tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, salvo i casi particolari di indifferibilità e urgenza o per il perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento. I termini di decadenza delle cartelle di pagamento sono differiti di un anno con riferimento:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano da accertamento automatico;

- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017;

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2017 e 2018, per le somme che risultano da controllo formale.

Art. 169-quater – Proroga pagamento diritti doganali

I diritti doganali in scadenza tra il 1.5.2020 e il 31.7.2020 sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 169-quinquies – Rateazione del debito d'accisa

Viene prevista la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici; l'istanza prevede la modulazione della

richiesta di rateazione in base alle diverse situazioni economiche in cui versa l'operatore.

Art. 250 – Rimborso biglietti

Con riferimento alla norma sul rimborso dei biglietti di cui all'art. 88 del DL 18/2020 , viene stabilito che le disposizioni si applicano anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi.